

Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale).

Art. 1 (Modifiche alla l.r. 10/2023)

1. Alla legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

"Art. 32-bis (Strutture residenziali universitarie)

1. Nelle more della disciplina regionale attuativa di cui al comma 3 dell'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), ai fini della presentazione della Scia al SUAP del Comune competente per territorio per l'esercizio dell'attività, le strutture residenziali universitarie di cui al medesimo articolo 1-ter della l. 338/2000, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 novembre 2021, n. 1256 (Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari), sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere di cui alla presente legge.
 2. Ai fini della presentazione della Scia ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva la relativa modulistica unificata e standardizzata regionale sulla base dei requisiti di cui al d.m. 1256/2021.
 3. La presente disposizione resta in vigore fino al 31 dicembre 2025."
- b) all'articolo 43, comma 2, lettera b), le parole "con le caratteristiche della civile abitazione" sono soppresse;
 - c) al titolo della Sezione III del Capo III del Titolo II le parole "con le caratteristiche della civile abitazione" sono soppresse;
 - d) l'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"Art. 51 (Requisiti comuni)

1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere:
 - a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la destinazione residenziale;
 - b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
 - c) i requisiti previsti dal Disciplinare di cui all'articolo 18.

2. Per le attività di cui alla presente sezione, l'utilizzo di unità immobiliari a destinazione residenziale non necessita di cambio di destinazione d'uso ed è sempre compatibile con le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale.
 3. Resta ferma la possibilità di richiedere il cambio di destinazione d'uso nei limiti e con le modalità previste dalla disposizioni vigenti.";
- e) dopo il comma 1 dell'articolo 52 è inserito seguente:
"1-bis. Nel caso in cui non sia prevista l'erogazione di servizi di ristorazione, di preparazione e somministrazione di alimenti, anche limitatamente alla prima colazione, non è richiesta la disponibilità di soggiorno, cucina e locali comuni.";
- f) al comma 1 dell'articolo 119, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g-bis) che non effettua le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 76.".

Art. 2
(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 10/1 del 12.11.2024, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE